



## **Titolo**

Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – status soggettivo – non rileva

## **Descrizione**

Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest'ultimo e per esso invincibili. In tal senso, CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025, sottolineando che deve trattarsi *di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore*. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 40/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 11, NOIF;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig.ra Roberta Anania - Cosenza Calcio S.r.l.)**